

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 28 Aprile 1988

N. 774 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Gestione ed utilizzazione del patrimonio destinato alle funzioni del servizio sanitario"

L'anno millenovecento ottantotto il giorno ventotto del mese di aprile
alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica
si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	✓		26) IAFRATE Zenone	✓	
2) AFFATATO Giuseppe	u		27) LIA Cesare	u	
3) ANNESE Mario	u		28) LIUZZI Francesco	h	
4) APRILE Leonardo		✓	29) MANSUETO Nicola	u	
5) ARMENISE Nicola	u		30) MARIELLA Vito	h	
6) AUGELLI Raffaele	u		31) MARINELLI Fernando		✓
7) BELLOMO Michele	u		32) MARROCCOLI Tommaso	u	
8) BIANCO Stefano	u		33) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
9) BORGIA Franco	h		34) MARZO Corradino	u	
10) BORTONE Giorgio	u		35) MASSAFRA Isabella	u	
11) BRUNO Antonio	u		36) MASTRANGELO Giovanni		✓
12) CAPOZZA Emanuele		h	37) MONFREDI Angelo	u	
13) CAVALLO Antonio		✓	38) OCCHIOFINO Nicola		h
14) COLASANTO Giuseppe	h		39) PAOLUCCI Roberto	u	
15) CONVERTINO Cosimo	u		40) PICCIGALLO Benito	h	
16) CROCCO Antonio	u		41) PIZZICOLI Michele	h	
17) DI CAGNO Nicola	h		42) PUGLIESE Girolamo	h	
18) DI GIOIA Pasquale	h		43) RIZZO Marcello	h	
19) DI GIUSEPPE Cosimo	h		44) ROSSI Angelo	h	
20) DI RODI Nicola	u		45) SAPONARO Francesco	u	
21) FAZIO Lorenzo	u		46) SIMONE Mauro	u	
22) FESTINANTE Luigi	u		47) STRAZZERI Marcello	h	
23) FITTO Salvatore		✓	48) TARRICONE Luigi	u	
24) FORTUNATO Loris	u		49) TEDESCO Alberto	u	
25) GODELLI Silvia	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	u	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento in discussione è il disegno di legge "Gestione e utilizzazione del patrimonio destinato alle funzioni del servizio sanitario".

Dà la parola al relatore, Cons. Fazio, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti, espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Gestione ed utilizzazione del patrimonio destinato alle funzioni del servizio sanitario", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Legge regionale

"Gestione ed utilizzazione del patrimonio destinato alle funzioni del servizio sanitario".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

TITOLARIETA' DEI BENI-VINCOLO DI DESTINAZIONE

1. I beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti ad Enti, Casse Mutue e gestioni soppresse, i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle Province o ai Consorzi di Enti Locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli Enti ospedalieri, degli Ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei Centri di igiene mentale dipendenti dalle Province o Consorzi delle stesse nonché dei Presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle Province o da Consorzi di Enti Locali, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali rispettive.
2. I beni immobili da "rendita patrimoniale" devono essere attribuiti al Comune sede del disciolto Ente proprietario dei beni medesimi.

(approvato all'unanimità)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

ART. 2
GESTIONE

1. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al precedente articolo é affidata alla Unità Sanitaria Locale alla quale sono vincolati.

(approvato all'unanimità)

ART. 3
DESTINAZIONI ALLE UU.SS.LL. DEI BENI
DA RENDITA PATRIMONIALE

1. Gli immobili, le immobilizzazioni destinate a fornire rendite patrimoniali, i titoli a reddito fisso, i titoli azionari, altri titoli, le opere d'arte, le pubblicazioni e riviste di particolare interesse di cui agli artt.48 e 89 della legge regionale del 16.1.81, n.8, sono messi a disposizione delle Unità Sanitarie Locali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni di concerto con le Unità Sanitarie Locali di competenza predispongono l'elenco dei beni di cui al primo comma.
3. I beni suddetti devono essere individuati attraverso l'indicazione di tutti i dati necessari alla formazione dell'inventario e delle prescritte vulture.
4. I Comuni provvedono altresì alla destinazione dei beni elencati alla Unità Sanitaria Locale di competenza con apposite deliberazioni.
5. La Unità Sanitaria Locale destinataria provvede alla iscrizione dei beni nei propri inventari e comunica al Comune il numero di presa in carico.

(approvato all'unanimità)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

ART. 4

SVINCOLO DELLA DESTINAZIONE

1. I beni di cui al precedente art.3 ed i beni mobili ed immobili di cui al 1° comma dell'art.69 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n.8 qualora risultino non necessari ai servizi sanitari, vengono svincolati dalla destinazione originaria e possono essere alienati dalle Unità Sanitarie Locali con le modalità indicate nell'art.69 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n.8, nel rispetto delle norme e dei vincoli esistenti sui singoli beni.
(approvato all'unanimità)

ART. 5

AMMINISTRAZIONE-ALIENAZIONE E RIUTILIZZAZIONE DEI CAPITALI

1. La Unità Sanitaria Locale amministra i beni di cui al precedente art.3, ferme restando le responsabilità del consegnatario degli stessi e del rappresentante legale della Unità Sanitaria Locale, con obbligo di svolgere ogni attività idonea a migliorarli, valorizzarli, destinarli ai servizi sanitari.
2. Il ricavato dell'alienazione dei beni deve essere impiegato nello acquisto di nuovi immobili o nel miglioramento del patrimonio esistente nell'ambito dello stesso Comune, aventi, comunque, destinazione sanitaria.
3. I proventi e i redditi netti rivenienti dalla gestione dei beni di cui al presente articolo vengono utilizzati dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi della normativa vigente.
(approvato all'unanimità)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

ART. 6

UTILIZZAZIONE DI RICAVI DA RIMBORSI E RECUPERI

1. Gli eventuali ricavi derivanti dalla eliminazione dei beni mobili, a norma dell'art. 54 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n.8, nonché i rimborsi ovvero i risarcimenti conseguiti per fatti imputabili ai consegnatari o a terzi, sono destinati alla ricostituzione, anche parziale, del bene eliminato o danneggiato, ovvero all'acquisto di altro bene ritenuto necessario per i servizi sanitari dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria locale.

(approvato all'unanimità)

ART. 7

DONAZIONI E DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

1. L'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte del Comune, destinati alle Unità Sanitarie Locali, ai quali siano stati apposti oneri o che comunque comportino vincoli o limitazioni d'uso, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

(approvato all'unanimità)

ART. 8

RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla Legge regionale del 16 gennaio 1981, n.8.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guccione)

